

## I CHIARIMENTI PER CD E IAP SULLA DETRAZIONE IMU PER TERRENI EX MONTANI

L'Ifel (istituto per la Finanza Locale dell'associazione dei Comuni), con una nota del 20 maggio 2015, ha chiarito le regole di applicazione della detrazione di 200 euro prevista dal D.L. n.4/15 a favore dei Coltivatori Diretti e degli Imprenditori Agricoli Professionali per i cosiddetti "Comuni di collina svantaggiata": tale detrazione spetta per ciascun coltivatore diretto e tale beneficio deve essere oggetto di comunicazione al Comune tramite dichiarazione Imu.

### Imu 2015 terreni montani

A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione Imu per i Comuni montani si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della L. n.448/01;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.

È previsto inoltre che tale ultima esenzione (e anche la detrazione di cui tra un attimo si dirà) sia applicabile anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali.

Inoltre è previsto che dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato OA del citato decreto (cosiddetti "Comuni di collina svantaggiata"), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, 200 euro. L'allegato OA in questione riporta un elenco di Comuni ai quali è attribuita la qualifica "T" o "PD" (parzialmente delimitato):

- nell'ipotesi in cui nell'allegato OA, in corrispondenza dell'indicazione del Comune, sia riportata l'annotazione "parzialmente delimitato" (Pd), la "detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della Circolare n.9/93" a favore di coltivatori diretti e Iap;
- nel caso in cui, nell'allegato OA del D.L. n.4/15 convertito, al Comune sia attribuita la sigla "T", la detrazione di 200 euro compete per tutti i terreni agricoli che sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all'art.1 D.Lgs. n.99/04, iscritti nella previdenza agricola.

Venendo ai chiarimenti offerti dall'Ifel, si deve ritenere che tale detrazione sia spettante al singolo Cd o Iap, indipendentemente dal numero di terreni condotti e dalla percentuale di possesso degli stessi.

Tale detrazione, inoltre, sarebbe proporzionale ai mesi di possesso nell'anno, ovvero per i quali permane la conduzione agricola; in tali casi occorre quindi effettuare un ragguaglio.

Per tali soggetti viene anche fornito un chiarimento circa gli obblighi dichiarativi in scadenza il prossimo 30 giugno:

- non sussisterebbe alcun obbligo di presentazione della dichiarazione Imu nei casi di applicazione dell'esenzione per i terreni considerati montani;
- al contrario sarebbe necessario presentare la dichiarazione per i terreni siti in Comuni parzialmente montani in considerazione del fatto che in tal caso l'esenzione opera a condizione che il terreno sia posseduto da un coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola e tale condizione in passato non era stata comunicata per tali terreni (erano esenti in quanto in passato i Comuni dell'allegato OA erano montani). Gli altri possessori non coltivatori professionali si ritiene che non siano soggetti alla presentazione della dichiarazione, in quanto l'Imu si applica senza agevolazioni sulla base delle risultanze catastali a disposizione del Comune, sempre che queste siano sufficienti ad individuare il soggetto passivo.

Da evidenziare inoltre che gli obblighi dichiarativi per tali terreni si scontrano con l'articolata situazione di esenzione 2014 ripetutamente modifica negli ultimi mesi.

*Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'**Ufficio Fiscale** di Apindustria Brescia:*

*Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 - [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it).*

Brescia, 4 giugno 2015